

SVIMEZ

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO

Quaderni di INFORMAZIONI SVIMEZ N. 10

**RIFORME FEDERALISTE
E POLITICHE PER LO SVILUPPO
DELLE AREE
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE**

Documento sulle implicazioni
delle recenti riforme costituzionali

Roma, novembre 2001

Quaderno n. 10 di "Informazioni SVIMEZ"

Questo documento è frutto del lavoro svolto da una commissione di studio istituita dalla SVIMEZ allo scopo di vagliare le implicazioni delle riforme recenti in ordine ai finanziamenti destinati alle aree economicamente svantaggiate. Della commissione hanno fatto parte, oltre al presidente della SVIMEZ, Massimo Annesi, ed ai consiglieri dell'Associazione Manin Carabba e Antonio Maccanico, i professori Michele Ainis, Marcello Degni, Giacinto della Cananea e Tommaso Edoardo Frosini. Il documento è stato redatto, sulla base di una riflessione comune, dai professori Giacinto della Cananea e Tommaso Edoardo Frosini.

Il dibattito su questo documento si è svolto il 22 novembre 2001, a "Palazzo Marini", Roma.

Indice

<i>Presentazione del documento</i>	p. 5
I. Finalità e struttura del documento	9
II. Il moto di rinnovamento dei pubblici poteri: implicazioni	11
1. Dalla dimensione statale alla dimensione europea	11
2. Da un sistema amministrativo uniforme ad uno differenziato	12
3. Le conseguenze delle riforme costituzionali realizzate	15
III. Metodi per promuovere lo sviluppo delle aree depresse	25
1. Il difficile bilanciamento tra autonomia e uniformità	25
2. L'esperienza degli altri ordinamenti non accentrati	28
3. Ipotesi sugli interventi di breve e di medio periodo	31
Allegati	35
1. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U. del 22 dicembre 1999, n. 299)	37
2. Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano" (G.U. del 1° febbraio 2001, n. 26)	43
3. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248)	77
4. Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana	85

Presentazione del documento

La SVIMEZ ha avvertito l'esigenza di svolgere una riflessione sul nuovo assetto costituzionale in rapporto alla politica di sviluppo, sulla riforma dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare sull'abrogazione del riferimento costituzionale all'obiettivo della "valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole". La finalità del documento SVIMEZ, che qui si presenta e che è frutto del lavoro di una Commissione di esperti, consiste nell'offrire alle istituzioni politiche e sociali un'analisi dei cambiamenti e, al tempo stesso, una serie di indicazioni riguardo agli interventi da porre in essere, e alcune proposte per un nuovo sistema di finanziamenti alle aree economicamente svantaggiate. Infatti, pur nell'assenza del riconoscimento costituzionale della "valorizzazione" del Mezzogiorno, nulla preclude alla Repubblica di perseguire l'obiettivo della reale unificazione economica del Paese. Un'azione integrale finalizzata alla crescita complessiva della macroregione arretrata ed il conseguente potere dello Stato a porre in essere interventi speciali per conseguire l'obiettivo, deve considerarsi pienamente compatibile con l'adozione di un ordinamento "federale" dello Stato.

Gli interventi in funzione perequativa si fondano, da un lato, sul principio di unità della Repubblica (articolo 5 della Costituzione), nel quale si manifesta la comune appartenenza alla res publica; dall'altro, all'esigenza di buon andamento dei pubblici uffici o degli enti privati ge-

stori di servizi pubblici (articolo 97 della Costituzione), che si concretizza anche nell'adozione di regole omogenee, in quanto le prestazioni lo richiedano. Da ciò può trarsi una conferma del fatto che non è in dubbio, più che la legittimità, la doverosità della perequazione.

Le questioni da risolvere riguardano i modi per realizzare gli interventi in funzione perequativa, tenendo conto dei limiti indotti dalla necessità di salvaguardare le differenze generate dall'autonomia. Dunque, le proposte di riordino dovrebbero cercare di risolvere il dilemma senza negare uno dei due termini del problema, o fare dell'uno la condizione di ammissibilità dell'altro. Il vincolo di coerenza dei mezzi vale, insomma, rispetto ad entrambi i principi. Deve, inoltre, rispettare altri principi costituzionali, primo tra tutti quello di responsabilità, che esige la trasparenza degli oneri imposti alla collettività, nazionale e locale, con la duplice conseguenza che debbano escludersi le forme di finanziamento opache e che debba darsi conto dei risultati delle gestioni.

Tenendo conto di questi obiettivi, il documento predisposto dalla SVIMEZ espone alcune proposte circa gli interventi da porre in essere nel breve e nel medio periodo.

Nel breve periodo, si pone l'esigenza di assicurare la sollecita emanazione delle regole – legislative, normative, amministrative – necessarie per completare la nuova disciplina dei finanziamenti pubblici alle aree in ritardo di sviluppo economico. Questa necessità – com'è indicato nella parte finale del documento – non si manifesta soltanto, com'è evidente, in rapporto alle modifiche recentemente apportate alla disciplina costituzionale, ma anche in rapporto alla legislazione ordinaria che le ha precedute.

Basti pensare, per quanto concerne gli adempimenti resi doverosi dalla revisione costituzionale, alla disciplina della potestà impositiva dei

poteri locali, ai criteri di funzionamento del fondo di perequazione, alla determinazione dei criteri in base ai quali erogare i contributi speciali, che – come l’esperienza del periodo meno recente insegna – non possono certo essere lasciati alle singole leggi di spesa. Al tempo stesso, la revisione degli Statuti regionali offre un’occasione di primaria importanza per adeguare l’impianto complessivo delle istituzioni politiche e amministrative alle nuove sfide cui debbono fare fronte, per fare sì che l’azione pubblica, oltre a rispettare il vincolo di stabilità, coniughi efficienza ed equità.

Anche la legislazione ordinaria, dal canto suo, rende necessaria la definizione di regole ulteriori, in ordine sia alla realizzazione del “federalismo fiscale”, sia al controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio e sul conseguimento degli obiettivi cui le risorse finanziarie sono destinate. In tema di federalismo, le questioni che si pongono sono numerose e riguardano sia il versante delle entrate (per esempio, i meccanismi perequativi si applicano anche all’eventuale aumento di gettito conseguito solo in alcune aree?), sia quello delle spese (specialmente per ciò che riguarda l’introduzione di vincoli di destinazione riguardo agli investimenti).

Nel medio periodo, a questi interventi dovranno seguirne altri, ad ampio raggio. Infatti, da una parte, bisognerà proseguire l’opera di completamento del nuovo assetto istituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: proprio l’accresciuta autonomia riconosciuta a favore dei poteri regionali e locali rende indispensabile l’adozione di principi e regole uniformi o equivalenti. Dall’altra parte, occorre avviare al più presto un accurato monitoraggio dell’esperienza applicativa, per verificare se le riforme risultino adeguate in rapporto alle finalità perseguite, o richiedano misure correttive e integrative.

I. Finalità e struttura del documento

Nel periodo più recente, le decisioni relative all'entità e alla tipologia dei finanziamenti destinati allo sviluppo economico delle aree economicamente svantaggiate hanno risentito di un duplice cambiamento. Si tratta delle variazioni intervenute sia nel rapporto tra il settore pubblico e la sfera privata, sia, all'interno del primo, nella dislocazione delle funzioni prima svolte dallo Stato verso l'Unione europea e verso i poteri regionali e locali.

Se l'esigenza di riordino dei conti pubblici rimette in causa la configurazione dei pubblici poteri - per usare la terminologia del "*Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato*" (presentato, nel 1979, alle Camere, dall'allora Ministro della Repubblica Massimo Severo Giannini) - come enti gestori di servizi e di trasferimenti di ricchezza, le misure volte a ridisegnare i confini dello Stato e del mercato sollecitano a un ripensamento circa la ragion d'essere dell'intervento pubblico in funzione di riequilibrio. Vi influiscono anche le variazioni apportate al disegno organizzativo delle funzioni, nella misura in cui incidono sulle potestà impositive e di spesa, ripercuotendosi sulle risorse disponibili per le varie collettività infranazionali.

I problemi che queste trasformazioni cagionano non sono certo di secondaria importanza, per via delle implicazioni che variazioni di questo tipo hanno sull'impianto complessivo della Costituzione.

Nè si tratta di vicende che riguardino esclusivamente il sistema politico e amministrativo italiano, anche se in esso risentono di cause, talora assai lontane, che hanno condizionato negativamente l'organizzazione e il funzionamento degli istituti costituzionali. Con il problema o - per meglio dire - il complesso di problemi richiamato, infatti, si confrontano i maggiori sistemi amministrativi dell'area europea, incluso quello tedesco, dove alle difficoltà derivanti dalla riunificazione del 1990 si è fatto fronte con interventi "speciali" a sostegno dei *Laender* dell'Est. Se ciò indica che la soluzione ai problemi non può prescindere dal contesto europeo, è pur sempre all'interno dell'assetto istituzionale italiano che va fatta chiarezza sulle opzioni possibili e sulle rispettive implicazioni.

La finalità del presente documento consiste, appunto, nell'offrire alle istituzioni politiche e sociali un'analisi dei cambiamenti e, al tempo stesso, una serie di indicazioni riguardo agli interventi da porre in essere. Il rapporto è perciò diviso in due parti, l'una espositiva delle tendenze recenti e di quelle in atto, l'altra propositiva.

II. Il moto di rinnovamento dei pubblici poteri: implicazioni

1. Dalla dimensione statale alla dimensione europea

L'importanza assunta dal processo di integrazione dei mercati all'interno dell'Unione europea è già stata segnalata. Essa si manifesta, ai fini che qui interessano, in rapporto sia alle finalità di stabilità ed efficienza dell'azione dei pubblici poteri, sia alla finalità di equità, che rende doverosa l'adozione di misure redistributive.

Dal primo angolo visuale, il Trattato di Roma ha conferito alle istituzioni europee la missione di garantire l'efficiente allocazione dei fattori produttivi, inibendo tanto le distorsioni generate dai poteri privati (cartelli, abusi di posizione dominante), quanto quelle indotte dall'agire dei poteri pubblici (monopoli, tariffe, aiuti statali alle imprese). In seguito, in virtù del Trattato di Maastricht, sono state attribuite all'Unione europea, in via esclusiva, le funzioni di stabilizzazione attinenti al governo della moneta. Inoltre, l'Unione condiziona in misura determinante le politiche finanziarie nazionali, non consentendo che esse diano luogo a disavanzi pubblici al di fuori dei limiti sanciti dal Patto di stabilità.

Al tempo stesso, l'Unione esplica una serie di attività ordinate alla riduzione degli squilibri economici tra le sue diverse aree territoriali. Nella misura in cui la ragion d'essere della acquisizione di risorse finanziarie e

della loro destinazione ai vari programmi di spesa risiede, appunto, nella attenuazione dei divari economici su base regionale, risulta evidente che finanche un potere pubblico posto a presidio dell'economia di mercato aperta e in libera concorrenza – quale è l'Unione europea – non può non tenere nel debito conto la necessità di porvi rimedio. La circostanza che, a seguito delle recenti iniziative di riordino, oltre i due terzi delle risorse stanziare a favore dei fondi strutturali siano destinati proprio alle regioni in ritardo di sviluppo (quelle, cioè, il cui prodotto interno lordo è oggi inferiore al 75% della media dell'Unione) ne costituisce – se ve ne fosse bisogno – un'ulteriore riprova.

L'avervi fatto cenno, ad ogni modo, torna utile per due scopi. Serve, in primo luogo, a dimostrare che, nella costituzione “composita” dell'Unione europea, la finalità redistributiva su base territoriale può considerarsi ormai radicata, con immediate ripercussioni sulle costituzioni materiali degli Stati membri. In secondo luogo, fa comprendere quanto sia grave il rischio che la quota di risorse finanziarie destinata alle regioni italiane in ritardo di sviluppo si assottigli, a seguito dell'adesione di nuovi Stati nei quali vi siano aree il cui ritardo di sviluppo economico è maggiore di quelle italiane.

2. Da un sistema amministrativo uniforme ad uno differenziato

Ulteriori cambiamenti di rilievo costituzionale sono stati determinati, da una parte, dalle riforme amministrative che si sono susseguite nel corso dell'ultimo decennio del XX secolo, dall'altra, dalle riforme costituzionali approvate con le leggi costituzionali del 1999, del 2000 e del 2001.

Il loro carattere innovativo può cogliersi, ai fini che qui interessano, in rapporto a due caratteristiche fondamentali del sistema politico-amministrativo italiano: l'uniformità e l'accentramento. Entrambe vennero imposte, sullo stampo napoleonico, subito dopo l'unificazione, onde evitare che le diverse parti del Paese seguissero orientamenti divergenti. Appena un ventennio dopo, però, le istituzioni uniformi imposte sul territorio nazionale subirono deroghe, per via delle leggi speciali per le zone meno sviluppate dell'Italia.

La tensione tra l'uniformità e gli istituti speciali non manca di riflettersi nel disegno costituzionale, il quale impone controlli strutturati nello stesso modo per i vari soggetti pubblici, oltre a istituire un "sistema tributario" (articolo 53). La stessa Costituzione, però, sottoponeva ad un regime differenziato le due grandi regioni insulari e stabiliva che per "provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna[ss]e per legge a singole Regioni contributi speciali" (articolo 119, terzo comma). Ne risultava legittimata l'adozione di interventi differenziati a sostegno delle aree svantaggiate, i quali si sono moltiplicati, per via del divario economico (misurabile in rapporto, oltre che al prodotto interno lordo, al livello di altre grandezze macroeconomiche, e a quello dell'occupazione), ma anche del divario che intercorre tra le istituzioni amministrative. Infatti, i poteri regionali e locali sono vitali nel Nord, deboli al Sud. Un indice approssimativo, ma non privo di significato, è costituito dalla percentuale di enti ai quali si applica il regime del dissesto finanziario.

Solo di recente, la tendenza all'uniformità degli istituti amministrativi ha subito un'inversione. Ne offrono altrettante ed eloquenti dimostrazioni i principi enunciati dalla legislazione ordinaria, il rafforzamento dell'autonomia spettante ai poteri regionali e locali e la riforma dei controlli.

Tra i princìpi cui l'azione dei pubblici poteri deve conformarsi, assume rilievo, oltre alla "sussidiarietà", la differenziazione, che fa della difformità un valore in sé, anziché un disvalore. Al tempo stesso, è stata rafforzata l'autonomia che la Costituzione garantisce ai poteri regionali e locali, prima di tutto ai fini dell'emanazione dei rispettivi Statuti, sottoposti soltanto ai princìpi che le leggi statali enunciano. L'autonomia è completata, inoltre, dall'attribuzione ai poteri regionali e locali di potestà impositive, che trae giustificazione dal principio consolidato del costituzionalismo europeo secondo il quale non può esservi rappresentanza politica senza potestà impositiva. Correlativamente, sono stati soppressi i controlli sugli atti, sostituiti da controlli comparativi delle gestioni e dei relativi risultati.

È su questo assetto istituzionale, profondamente innovato rispetto al passato, che si innesta il terzo decentramento (dopo le normative del 1972 e del 1977), disposto dalla legge n. 59 del 1997 e dalle norme successive. Con esso, si è data effettiva attuazione al principio sancito dall'articolo 5 della Costituzione, facendo sì che le Regioni e gli enti locali abbiano (a titolo di trasferimento, delega o attribuzione di funzioni) le competenze operative di cui prima erano titolari gli uffici statali, cui – di norma – restano imputati compiti di indirizzo e controllo (ma restano prerogativa degli organi centrali anche i compiti residuali non localizzabili).

Sulla reale portata di questo riordino vi è una notevole incertezza. Tuttavia, almeno due aspetti sono sufficientemente definiti: da un lato, la scelta di disporre direttamente il decentramento, oltre che delle funzioni statali, anche di quelle regionali, a vantaggio degli enti locali, ciò che potrebbe condurre ad un regionalismo di tipo tedesco; dall'altro, il fatto che altri interventi di riordino hanno accentuato l'uniformità delle prestazioni pubbliche, dal lato di coloro che ne fruiscono. Infatti, non solo sono garantite a tut-

ti le prestazioni minime indispensabili in caso di astensione collettiva dal lavoro (legge n. 146 del 1990), ma è addossato agli enti erogatori dei servizi, non importa se di natura pubblica o privata, il duplice dovere di stabilire gli *standard* qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e di verificarne il rispetto, riferendone alle autorità di regolazione nazionali o locali. È vero che gli *standard* sono suscettibili di variare e non riguardano che soglie minime o massime, rispetto alle quali possono darsi prestazioni anche notevolmente differenziate in concreto. Nondimeno, garantiscono un certo livello di uniformità.

Convivono, dunque, tendenze di segno opposto. La difformità degli organi e delle forme di azione non costituisce più un disvalore; ma un certo grado di uniformità è reso doveroso per soddisfare interessi che l'ordine giuridico annovera tra quelli meritevoli di protezione e da finanziare con risorse pubbliche.

3. *Le conseguenze delle riforme costituzionali realizzate*

Tra il 1999 ed il 2001 sono state approvate tre leggi costituzionali riguardanti le Regioni (ordinarie e speciali), in particolare il nuovo assetto di governo nonché la nuova collocazione nel quadro costituzionale. Le prime due leggi costituzionali (n. 1 del 1999 e n. 2 del 2001), che saranno oggetto di analisi in questo paragrafo, sono già state promulgate e quindi entrate in vigore; la terza, invece, è stata soggetta a voto referendario (*ex* articolo 138 della Costituzione), il cui esito positivo pone adesso il problema della sua concreta attuazione. Fintanto che ciò avverrà, è ancora però da considerarsi *in itinere* e, per questo motivo, verrà trattata nel successivo paragrafo.

Le due leggi costituzionali riguardano l'organizzazione della forma di governo delle Regioni ordinarie e speciali. La legge costituzionale n. 1 del 1999, recante “*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*”, è modificativa degli articoli 121, 122, 123, 126 della Costituzione. Questa riforma costituzionale ha come esclusivo obiettivo quello di introdurre dei meccanismi giuridici attraverso i quali è possibile assicurare una tendenziale stabilità governativa regionale, e porre così fine alle continue e ripetute crisi di governo, che hanno reso assai impervia la gestione e l'organizzazione delle Regioni nel corso della loro storia politica istituzionale. Con la riforma costituzionale si è introdotto un principio assai significativo, che è quello della responsabilità di chi governa, il quale è soggetto al giudizio del corpo elettorale ed è tenuto a rispettare il programma di governo sul quale ha avuto la fiducia degli elettori.

A completamento di un processo di riforma del sistema di governo degli enti locali - iniziato nel 1993 con la legge n. 81, che ha introdotto l'elezione popolare del sindaco e del presidente della provincia - anche per le Regioni ordinarie si è provveduto a modificare la forma di governo delle stesse, introducendo l'elezione popolare del presidente della Regione; seppure, riservando allo Statuto la facoltà di determinare con altra formula istituzionale la forma di governo. Anche per le Regioni, come già per i Comuni e le Province, si è passati da una forma di governo parlamentare a tendenza assembleare ad una forma di governo “neoparlamentare”, ossia a legittimazione diretta. Una forma di governo che adesso prevede, tra l'altro, l'elezione popolare del vertice dell'esecutivo, una mozione di sfiducia “distruttiva” fondata sul principio che legislativo ed esecutivo *simul stabunt simul cadent*, ed una legislazione elettorale che incoraggia il formarsi di una

maggioranza di governo stabile, così come stabilito dal meccanismo dell'attuale legge n. 43 del 1995 (che è rimasta in vigore).

Bisogna dire che il nuovo articolo 123 della Costituzione riconosce allo Statuto di ciascuna Regione il compito di “determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione stessa. Nell'attesa che ciò avvenga, il legislatore, all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, ha disciplinato a titolo transitorio la forma di governo regionale, introducendo rilevanti modificazioni a quella pre-vigente e portando alle sue conseguenze logiche la strategia politico-istituzionale sottesa alla già ricordata legge n. 43 del 1995.

Infatti, l'assetto transitorio si presenta di enorme rilevanza dal momento che senza alcun dubbio non solo indica una strada, ma compiutamente la disciplina, imponendo nei fatti a tutte le Regioni ordinarie una forma di governo fondata sull'elezione diretta del vertice dell'esecutivo, caratterizzata da un sostanziale spostamento del potere di indirizzo, dall'assemblea rappresentativa all'esecutivo e dall'organo esecutivo collegiale al suo presidente. Si è portati a ritenere che questo non potrà non segnare gli sviluppi successivi, e quindi trasformarsi da provvisorio a definitivo. Comunque, le diverse forme di governo regionali, che potranno trovare spazio nel quadro fissato in Costituzione a seguito della legge costituzionale n. 1 del 1999, dovranno necessariamente collocarsi lungo un *continuum*, che vede ad un estremo un assetto a tendenza fortemente presidenziale ed all'altro un assetto di tipo parlamentare a forte mediazione assembleare.

La legge costituzionale n. 2 del 2001, riguardante “*Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano*”, completa il processo di riforma regionale – iniziato con la legge costituzionale n. 1 del 1999, di cui

sopra – perché promette di estendere nuove regole sulla forma di governo anche alle Regioni a Statuto speciale, andando ad incidere direttamente sugli Statuti delle stesse.

Gli articoli, cinque, della legge costituzionale sulle Regioni speciali, abilitano i rispettivi consigli regionali a disciplinare il sistema dei rapporti fra gli organi regionali supremi ed altri profili relativi all'organizzazione costituzionale regionale mediante “leggi rinforzate regionali” (dalla incerta natura e qualificazione nell'ambito del sistema delle fonti), da approvarsi a maggioranza assoluta dai consigli regionali. In particolare, vengono sottratte dall'ambito statutario materie riguardanti: la forma di governo; le norme sulle elezioni del Consiglio; i casi ineleggibilità e incompatibilità; l'esercizio di iniziativa popolare delle leggi e del *referendum*. La disciplina di queste materie, pertanto, è stata “decostituzionalizzata”, nel senso che non è più contenuta nelle norme statutarie e pertanto non conserva il rango costituzionale (salvo, per certi versi, il caso della Sicilia).

Va detto, inoltre, che il procedimento di formazione di tali “leggi rinforzate regionali” consiste nella prescrizione di speciali maggioranze (la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio provinciale di Bolzano nell'ipotesi di introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta, la maggioranza assoluta in tutti gli altri casi), nonché la sottoponibilità a *referendum* delle deliberazioni così adottate, dietro richiesta di un certo numero di elettori o di Consiglieri fissato dai singoli Statuti ove la deliberazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta, o di un certo numero di elettori, in misura comunque minore, ove la deliberazione abbia raggiunto la maggioranza di due terzi.

Le soluzioni che sono state concretamente prescelte dal legislatore innescano, per così dire, una sovrapposizione di ben tre modelli diversi rela-

tivamente alla forma di governo.

Un primo modello – che riguarda la Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano – non opera una scelta nello Statuto speciale, circa la forma di governo; manca inoltre una disciplina transitoria, ed è prevista una abilitazione a leggi regionali approvate a maggioranza assoluta a disciplinare i rapporti fra gli organi costituzionali regionali.

Un secondo modello – relativo alla Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento – è quello in cui pure ci si astiene dal disciplinare nello Statuto speciale la forma di governo regionale, ma la forma vigente è modificata dalla normativa transitoria, la quale impone l’elezione diretta del presidente della Regione. La scelta definitiva sulla organizzazione costituzionale regionale è poi rimessa alla “legge rinforzata”, da approvarsi a maggioranza assoluta da parte del consiglio regionale interessato, pur nei limiti di alcuni vincoli previsti nello Statuto speciale.

Un terzo ed ultimo modello è quello che riguarda la sola Sicilia. Qui il sistema adottato è simile alla soluzione intrapresa per le Regioni ordinarie con legge costituzionale n. 1 del 1999: in questo caso, infatti, la riforma costituzionale ha previsto direttamente nello Statuto speciale la disciplina dell’organizzazione costituzionale regionale (caratterizzata dalla elezione diretta del presidente della Regione) e ne stabilisce la immediata applicabilità, ma consente alla legge regionale di derogare tale scelta “dopo la prima applicazione”.

Proviamo a fare alcune brevi considerazioni di carattere comparativo sulle due leggi costituzionali.

La forma di governo delle Regioni ordinarie è, per adesso e transitoriamente, una e compiuta, ed è individuabile sulla scorta della legge costitu-

zionale n. 1 del 1999; nel momento in cui gli Statuti regionali scriveranno le loro forme di governo, queste potranno essere diverse da Regione a Regione. Per fare solo un esempio: si potrà distinguere fra Regioni nelle quali il presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale e Regioni nelle quali è eletto dall'Assemblea rappresentativa, e sulla base di questa diversità verificare la tenuta della forma di governo. Nel caso delle Regioni speciali, invece, già ci troviamo di fronte ad una mancanza di riferimento comune in tema di forme di governo; infatti, la legge costituzionale sugli Statuti speciali non ha disciplinato nulla di preciso e di compiuto, neppure in forma transitoria, per quanto concerne le forme di governo delle Regioni ad autonomia speciale (salvo la Sicilia).

Comunque, e al di là di questi aspetti ancora non verificabili empiricamente, il primo dato certo che occorre evidenziare è quello riferito alla fonte che regola l'organizzazione di governo. Infatti, nelle Regioni ordinarie è lo Statuto l'atto-fonte nel quale verrà disciplinata la forma di governo; mentre invece la legge elettorale per i consigli regionali sarà prevista e disciplinata dalla legge statale, rischiando così di creare una discrasia fra forma di governo e sistema elettorale. Nelle Regioni speciali, invece, e fatta eccezione per la sola Sicilia, la forma di governo (e il sistema elettorale) verrà disciplinata per il tramite di una legge regionale rinforzata dalla peculiare connotazione complessiva, sia sul piano formale-procedimentale sia su quello sostanziale.

* * *

Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (dall'articolo 114 all'articolo 132) votate ed approvate da una stretta mag-

gioranza parlamentare e poi legittimate col voto referendario, aprono un nuovo scenario su quella che si usa chiamare la forma di Stato italiana. Si tratta della prima grande riforma costituzionale, perché innova significativamente un'intera parte della Carta costituzionale dedicata ai rapporti fra centro e periferia. E la si può ritenere consequenziale alla riforma già varata sull'elezione diretta dei presidenti di Regione e sull'autonomia statutaria delle Regioni stesse. In tal modo, si è provveduto a completare il quadro costituzionale inerente alle autonomie locali, attribuendo alle stesse il loro compito di essere innanzitutto delle autonomie; visto e considerato che adesso hanno una serie di prerogative e poteri non più subordinati alla volontà statale.

Questa riforma è stata presentata come una riforma federale dello Stato: ma è federalismo quello che si è introdotto a livello costituzionale? C'è da dire che, dell'organizzazione degli Stati federali, secondo l'esperienza comparata, la riforma non ha previsto un elemento assai significativo, tale da connotare fortemente il federalismo. Si tratta della seconda Camera rappresentativa delle sole autonomie territoriali, una Camera delle Regioni per intenderci, in grado di coagulare gli interessi territoriali all'interno di un unico organo decisionale (non può certo essere considerata sufficiente l'integrazione con rappresentanti regionali e delle autonomie locali della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 11 della riforma e la diversa maggioranza richiesta per l'approvazione di leggi nel caso di parere contrario o condizionato della Commissione integrata). L'esperienza degli Stati federali e anche quella italiana dimostrano come non siano possibili forme di federalismo, o anche solo di "regionalismo avanzato", in mancanza di luoghi di raccordo tra Stato e enti regionali: una *governance* caratterizzata da una molteplicità di livelli di

governo richiede necessariamente meccanismi di coordinamento, centrali, interregionali, interlocali.

Va subito detto che la riforma costituzionale apre degli spazi nei riguardi di una prospettiva dinamica, che le Regioni dovranno saper sfruttare al meglio. Innanzitutto, il nuovo articolo 114 della Costituzione mette tutti sullo stesso piano: Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane costituiscono la Repubblica. Un impianto geo-istituzionale orizzontale, non più verticale, con al centro Roma, capitale della Repubblica. La concezione orizzontale emerge altresì, seppure in maniera non perfettamente simmetrica, nel nuovo articolo 117 della Costituzione: laddove, cioè, si fissano quelle che saranno le materie sulle quali lo Stato avrà legislazione esclusiva, lasciando, in tal modo, alla potestà legislativa regionale tutte le competenze residuali. Certo, le materie riservate allo Stato sono molte, e vanno ad incidere anche su tematiche che forse sarebbe stato meglio lasciare all'organizzazione regionale. Come per esempio la legislazione elettorale e gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane. Si tenga conto, però, che l'inversione della clausola (legislativa) a favore delle Regioni, costituzionalizzando quanto già fatto dalla legge n. 59 del 1997, permetterà comunque una più agevole e stabile definizione degli Statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Si deve poi ricordare il nuovo articolo 118 della Costituzione, con l'introduzione del principio di "sussidiarietà", che potrà divenire il nuovo concetto guida dei rapporti centro-periferia. Esso interverrà, infatti, nel momento in cui le Regioni da sole non riusciranno a realizzare i loro compiti, ed allora potranno chiedere "sussidio" allo Stato. Ma qui, proprio sulla possibilità delle Regioni di farcela da sole, di progredire e di valorizzarsi, di svilupparsi e di competere con le altre Regioni, si vuole muovere

un'ulteriore critica alla riforma costituzionale. Si tratta della eliminazione del riferimento all'obiettivo della "valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole", di cui al (vecchio) articolo 119 della Costituzione. Si trattava di un riferimento che era stato fortemente e coscientemente voluto dal Costituente, il quale decise così di costituzionalizzare il problema della valorizzazione dell'assetto civile, economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole. Quasi una disposizione di "diritto sociale territoriale", volta a promuovere e perseguire lo sviluppo economico e la coesione sociale nell'area meridionale, che non è solo la zona sud del Paese, ma è anche "una maniera di essere di alcuni milioni di abitanti". E' bene ricordare, allora, che proprio negli Stati federali, più ancora che negli Stati accentrati, l'attuazione dei valori di solidarietà e di unità nazionale è affidata all'impegno di risorse comuni a sostegno dello sviluppo delle regioni in ritardo o in crisi.

Il testo della legge costituzionale attribuisce forme di autonomia finanziaria agli enti territoriali, limitandosi però a prevedere una potestà tributaria di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (non più quindi "nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica"). Significativo è poi il nuovo quarto comma dell'articolo 119, secondo cui "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono (cioè: devono consentire ed essere a ciò proporzionate) ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

III. Metodi per promuovere lo sviluppo delle aree depresse

1. Il difficile bilanciamento tra autonomia e uniformità

Illustrate le variazioni intervenute nell'assetto istituzionale, bisogna, adesso, vagliarne alcune implicazioni relative alle azioni per le regioni in ritardo di sviluppo.

Nel novero di esse vi è, anzitutto, l'accentuata coincidenza tra coloro che sopportano gli oneri volti a finanziare le prestazioni pubbliche e coloro che scelgono i soggetti che ne determinano il livello e la composizione, nonché, al tempo stesso, le forme di copertura finanziaria.

Tra le altre esplicazioni dell'autonomia normativa e finanziaria, inoltre, assumono rilievo, in particolare, quelle che attengono alla determinazione dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi. Anche a prescindere dalla possibilità di annoverare queste esplicazioni tra le manifestazioni del principio federalista, è insito nella logica dell'autonomia che collettività situate in aree diverse scelgano di destinare risorse maggiori o minori non solo – per limitarsi all'esempio più banale – al consumo di gas per il riscaldamento o di energia per l'illuminazione, ma anche all'assistenza alle famiglie con uno o più bambini piuttosto che ad altre spese sociali. Altrettanto vale, passando dai livelli delle prestazioni alle modalità di erogazione, per la possibilità di optare per la fornitura indiretta dei servizi, tramite operatori privati, anziché

per l'erogazione diretta da parte di apparati pubblici. *Last but not least*, l'autonomia riconosciuta ai poteri regionali e locali si esplica in rapporto alla selezione delle forme di copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Le differenze tra le gestioni pubbliche sono, insomma, almeno in una certa misura, inevitabili, ed hanno effetti di notevole portata. Si ripercuotono, infatti, sui risultati cui le gestioni danno luogo. Si aggiungono, perciò, alle differenze di fatto già esistenti, in rapporto sia ai bisogni delle varie collettività (si pensi alle comunità montane o alle isole), sia al grado in cui esse possono farvi fronte, in ragione dei rispettivi livelli di sviluppo economico (che comporta una differenza di gettito), di occupazione e di stabilità degli impieghi. Sollevano, quindi, il problema delle ragioni, delle forme e dei limiti entro cui gli interventi perequativi siano, oltre che desiderabili per ragioni etiche e politiche, necessari dal punto di vista giuridico, all'interno del quadro costituzionale vigente.

L'accento ai "limiti" riveste un preciso significato: indica che, anche nel caso in cui la perequazione abbia un fondamento costituzionale (come è disposto dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione), va fatto salvo il principio di autonomia, dal quale deriva il corollario della differenziazione. Ciò induce non solo ad escludere il ricorso a forme di perequazione integrale, ma anche a ritenere che i limiti all'esplicazione del principio di autonomia, come – per esempio – quelli derivanti dagli *standard* uniformi di prestazioni e servizi, vanno "giustificati".

Questa giustificazione va tratta, secondo una diffusa opinione, dal principio di eguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione; secondo un'altra opinione, dalle disposizioni costituzionali relative ai diritti sociali. Però, a parte il fatto che gli interventi in funzione di redistribuzione della ricchezza sono connaturati con il "tipo" di Stato pluriclasse, più che con

singole norme, nel primo caso e a maggior ragione nel secondo, il discorso si sposta dalle collettività territoriali ai singoli che ne fanno parte, rischiando di lasciare in ombra le problematiche che attengono ai governi regionali e locali. Inoltre, il tentativo di fondare la perequazione sui diritti sociali (ai quali la più recente legge di revisione costituzionale ha affiancato i diritti civili) è, in ogni caso, insufficiente, giacché la perequazione non è necessariamente limitata ad essi. Si può – anzi – ritenere che debba riguardare alcuni tipi di beni pubblici (in senso economico) che, per loro natura, non si prestano a formare oggetto di pretese individuali, come la realizzazione di infrastrutture (ad esempio le reti telematiche), il miglioramento dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali.

Per giustificare gli interventi in funzione perequativa, dunque, è preferibile fare riferimento, da un lato, al principio di unità della Repubblica (non a caso, enunciato dalla medesima disposizione costituzionale che sancisce il principio autonomistico), nel quale si manifesta la comune appartenenza alla *res publica*; dall'altro, all'esigenza di buon andamento (cioè di efficienza) dei pubblici uffici o degli enti privati gestori di servizi pubblici, che si concretizza anche nell'adozione di regole omogenee, in quanto le prestazioni lo richiedano. Contrariamente a quanto possa apparire a prima vista, la soppressione di centri di erogazione di servizi per collettività ridotte permette risparmi contenuti, a fronte dei quali sorgono inconvenienti ben maggiori, com'è stato constatato dagli studi condotti in merito agli istituti scolastici delle aree montane, la cui chiusura ha indotto i fruitori a trasferirsi altrove, vanificando le altre politiche pubbliche volte ad evitarlo. Oltre tutto, non potendosi comunque impedire l'accesso alle prestazioni indispensabili relative agli interessi ai beni della vita costituzionalmente tutelati (come la salute), non ha senso stabilire divergenze così accentuate negli *standards* di

erogazione o nei livelli praticati, da incentivare i fruitori dei servizi a spostarsi in altre sedi per ottenere le prestazioni che hanno titolo a ricevere.

Non a caso, della necessità di interventi di tipo perequativo tengono conto tutti i progetti di riforma finora presentati nelle sedi istituzionali, sebbene questi si differenzino notevolmente a seconda che i relativi istituti siano disciplinati dalla Costituzione o dalla legislazione ordinaria e, soprattutto, prevedano modalità operative diversificate (tributi propri aggiuntivi; fondi destinati a finalità specifiche o a circostanze eccezionali, come le calamità; fondi perequativi a carattere generale). Da ciò può trarsi, quindi, una conferma del fatto che non è in dubbio, più che la legittimità, la doverosità della perequazione.

Le questioni da risolvere riguardano, piuttosto, i modi per realizzarla, tenendo conto dei limiti indotti dalla necessità di salvaguardare le differenze generate dall'autonomia. Dunque, le proposte di riordino dovrebbero cercare di risolvere il dilemma senza negare uno dei due termini del problema, o fare dell'uno la condizione di ammissibilità dell'altro. Il vincolo di coerenza dei mezzi vale, insomma, rispetto ad entrambi i principi. Deve, inoltre, rispettare altri principi costituzionali, primo tra tutti quello di responsabilità, che esige la trasparenza degli oneri imposti alla collettività, nazionale e locale, con la duplice conseguenza che debbano escludersi le forme di finanziamento opache e che debba darsi conto dei risultati delle gestioni.

2. L'esperienza degli altri ordinamenti non accentrati

Il discorso si sposta, così, dai fini agli strumenti mediante i quali i pubblici poteri agiscono in funzione perequativa tra le diverse aree territo-

riali. È utile, da questo punto di vista, esaminare le soluzioni adottate in altri ordinamenti non accentrati e, quindi, non retti dal principio di uniformità, con l'avvertenza che, ai fini che qui interessano, non ha senso impegnarsi in distinzioni (in buona parte di tipo nominalistico) tra federazioni e confederazioni.

Un esame di questo tipo rivela immediatamente l'esistenza di una serie di variabili. Esse attengono, prima di tutto, al fondamento costituzionale della perequazione: questo può esservi o non esservi e, nella prima eventualità, rivestire carattere formale oppure essere tratto da principi costituzionali in senso materiale (ne forniscono altrettanti esempi, rispettivamente, il Canada e gli Usa). In secondo luogo, sono differenziati anche gli assetti istituzionali relativi alle entrate. Infatti, a volte solo lo Stato (o il potere federale) è titolare di potestà impositive, altre volte queste spettano anche agli altri livelli di governo e, in questa seconda eventualità, con o senza la previa legge statale (altre differenze attengono alla potestà di indebitamento, che è generalmente ammessa, ma spesso limitata alle spese di investimento).

Variano, egualmente, le forme di azione mediante le quali la perequazione viene conseguita, che consistono – a seconda dei casi – in fondi perequativi generali (come il Fondo di compensazione interterritoriale istituito in Spagna), o in fondi a vocazione generale, ma limitati ad alcune aree (come il Fondo per l'unità tedesca), oppure in strumenti finanziari specifici, con vincolo di destinazione (com'è disposto dal nuovo testo dell'articolo 119, ultimo comma, della nostra Costituzione).

Sono altrettanto diversificate, infine, sia le risorse stanziare, in rapporto alla spesa pubblica complessiva e al prodotto interno lordo (il Canada, per esempio, attribuisce allo Stato meno del 50% della spesa e questa è inferiore al 40% del Pil), sia i modelli di gestione utilizzati. Si tratta, infatti, a

seconda dei casi, dello Stato federale, o di un'istituzione nazionale, oppure dei governi locali. Insomma, vi sono numerose variabili, dipendenti dalle tradizioni costituzionali e culturali, cioè dalla storia delle istituzioni politiche e amministrative, dal livello di ricchezza, da scelte contingenti.

Accanto alle variabili, tuttavia, è possibile rinvenire anche alcuni tratti comuni e ricorrenti, se non delle vere e proprie invarianti. In primo luogo, sebbene a livello teorico possano concepirsi ordinamenti dei pubblici poteri nei quali al riconoscimento e alla garanzia dell'autonomia corrisponda una correlazione di tipo biunivoco tra il reddito e il patrimonio di una collettività locale (non importa se si tratti di un'entità statale o regionale) e l'utilizzo della quota di essa che viene destinata a sorreggere le spese pubbliche, gli ordinamenti noti si ispirano all'opposto principio secondo cui questa aspirazione deve essere bilanciata con esigenze di tipo perequativo. In altre parole, negli ordinamenti non accentrati, la quota di ricchezza consumata *in loco*, nelle aree più ricche, è inferiore a quella (astrattamente) disponibile (anche in casi eccezionali, come quello del territorio basco in Spagna).

Anche in rapporto ai modi in cui le azioni di tipo perequativo vengono realizzate, sia pure all'interno – come notato – di una tipologia variegata, possono rinvenirsi alcune costanti. Ne fanno parte, prima di tutto, gli strumenti organizzativi e procedurali. Anche se le azioni di tipo perequativo spettano al livello di governo più elevato, questo è coadiuvato da uno o più organismi specializzati (come avviene, rispettivamente, in Australia e in Germania), in cui tutte le istanze territoriali sono coinvolte, onde permettere che le determinazioni politiche e amministrative di maggior rilievo siano adottate con il loro concorso. Un altro tratto comune è costituito dalla presenza di istituzioni pubbliche distinte dai poteri centrali e locali, incaricate

dello svolgimento di specifici compiti, sul modello delle autorità create all'epoca del *New Deal* rooseveltiano.

Per quanto riguarda le azioni volte a realizzare la perequazione, i poteri centrali hanno – di norma – una funzione di intervento diretto, mediante programmi di spesa specifici (assistenza agli anziani, ostelli per i giovani), o interventi volti a dividerne i costi, i quali sono finanziati dalla collettività nazionale, non importa se mediante il prelievo o l'indebitamento.

L'esperienza degli altri ordinamenti mostra, dunque, che il riconoscimento delle più ampie forme di autonomia (compatibili, comunque, con la preservazione dell'unità statale), e le connesse differenziazioni su base territoriale, non sono d'impedimento all'adozione di interventi di tipo perequativo. Questi, anzi, costituiscono una vera e propria invariante, sebbene si differenzino in rapporto all'entità delle risorse finanziarie coinvolte ed ai relativi modi di gestione.

3. Ipotesi sugli interventi di breve e di medio periodo

Esaminate le implicazioni dei cambiamenti intervenuti nell'assetto istituzionale ed esposti i tratti comuni agli ordinamenti non accentrati, bisogna adesso valutare quali interventi possano essere posti in essere, nel vigente assetto italiano. Giova, a tal fine, distinguere tra gli interventi da esplicitare – rispettivamente – nel breve e nel medio periodo.

Nel breve periodo, occorre, per prima cosa, provvedere alla sollecita emanazione delle numerose regole – legislative, normative, amministrative – e delle misure organizzative che risultano indispensabili al fine di completare la nuova disciplina dei finanziamenti pubblici alle aree in ritardo di svi-

luppo economico. Questa necessità – com'è indicato nella parte finale del documento – non si manifesta soltanto, com'è evidente, in rapporto alle modifiche recentemente apportate alla disciplina costituzionale, ma anche alla legislazione ordinaria che le ha precedute.

Tra gli adempimenti più urgenti, resi doverosi dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, vi sono, in particolare: *a*) la disciplina della potestà impositiva dei poteri regionali (hanno, infatti, “autonomia finanziaria di entrata”, locuzione più estesa di quella tributaria: articolo 119, comma 1); *b*) l'adozione delle regole di funzionamento del “fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (articolo 119, comma 3); *c*) la determinazione dei criteri in base ai quali erogare le “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”, la quale – come l'esperienza del periodo meno recente insegna – non può certo essere lasciata alle singole leggi di spesa; *d*) la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lettera *m*).

Al tempo stesso, la revisione degli Statuti regionali offre un'occasione di primaria importanza per adeguare l'impianto complessivo delle istituzioni politiche e amministrative alle nuove sfide cui debbono fare fronte, per fare sì che l'azione pubblica, oltre a rispettare il vincolo di stabilità, coniughi efficienza ed equità. Nell'elaborazione dei nuovi Statuti, infatti, vi è la possibilità di introdurre principi e istituti innovativi sul fronte delle entrate e delle spese. Inoltre, proprio in ragione della rafforzata autonomia di cui dispongono, le Regioni possono concordare impegni ulteriori rispetto a quelli sanciti dalle norme statali.

Anche per la legislazione ordinaria, risulta necessario provvedere alla definizione di regole ulteriori. Esse servono, innanzitutto, alla realizzazione del federalismo fiscale configurato dal decreto legislativo n. 56 del 2000. Bisogna chiarire, per esempio, se all'incremento di gettito ottenuto con l'aumento delle aliquote, da parte di una o più Regioni, siano solo queste a beneficiare, oppure si applichino anche in questo caso i meccanismi perequativi. E' da valutare anche se, oltre a definire un insieme di criteri e parametri per l'assegnazione di fondi alle Regioni (articolo 7), possa essere stabilito un limitato vincolo di destinazione in vista di alcuni tipi di spese per investimenti, come, ad esempio, quelle per le dotazioni infrastrutturali, di cui alcune regioni sono particolarmente carenti. Si aggiunga che, sebbene l'articolo 9 del decreto configuri come doverosa l'adozione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria, con particolare riferimento per il rispetto dei "livelli essenziali ed uniformi di solidarietà", misure di questo tipo si renderanno necessarie anche in rapporto agli altri tipi di prestazioni pubbliche in campo sociale (istruzione, assistenza).

Altri interventi si rivelano necessari ai fini del controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio e del conseguimento degli obiettivi cui le risorse finanziarie sono destinate. Ciò riguarda, in modo particolare, i termini entro i quali le informazioni sui fatti finanziari vanno fornite allo Stato che, a sua volta, è tenuto a elaborarle ed a trasmetterle alle istituzioni europee. Vanno parimenti rivisti i congegni di monitoraggio previsti dal Patto di stabilità interno, incluse le misure da adottare nel caso di inosservanza. Allo stato attuale, infatti, essi non danno luogo all'attivazione di misure comminatorie se non qualora l'Unione abbia inflitto sanzioni per la violazione di parametri relativi al disavanzo e al debito.

Agli interventi finora passati in rassegna si aggiungono quelli da porre in essere nel medio periodo, che sono inevitabilmente di ampia portata.

Infatti, da una parte, bisognerà proseguire l'opera di completamento del nuovo assetto istituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: proprio l'accresciuta autonomia riconosciuta a favore dei poteri regionali e locali rende indispensabile l'adozione di principi e regole. In questa sede, bisognerà decidere in quale misura occorran tali principi e regole debbano essere uniformi, onde consentire le rappresentazioni unitarie delle gestioni finanziarie richieste dall'Unione europea, o possano basarsi sul principio di equivalenza.

Dall'altra parte, proprio mentre vengono emanate le regole complementari e applicative richieste dalla legislazione costituzionale e ordinaria, occorre avviare al più presto un accurato monitoraggio dell'esperienza applicativa, per verificare se le riforme risultino adeguate in rapporto alle finalità perseguite o – come spesso avviene per le riforme - richiedano interventi correttivi e integrativi.

Allegati

1. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni” (*G.U.* del 22 dicembre 1999, n. 299)
2. Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. “Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano” (*G.U.* del 1° febbraio 2001, n. 26)
3. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” (*G.U.* del 24 ottobre 2001, n. 248)
4. Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana

1. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

**“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”**

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 121 della Costituzione)

1. All’articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: “e regolamentari”;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica”.

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 122 della Costituzione)

1. L’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali

sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi”.

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale re-

gionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei Deputati (atto n. 5389):

Presentato dall'on. Veltroni ed altri il 10 novembre 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 1998.

Esaminato dalla I commissione il 9, 17 dicembre 1998; 12, 27 gennaio; 10, 11, 16 e 17 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1999 (atto n. 5389/ A - relatore on. Soda).

Esaminato in aula il 22 e 25 febbraio 1999 e approvato in un testo unificato con gli atti numeri 5473 (Calderisi ed altri); 5500 (Rebuffa e Manzione); 5567 (Paissan); 5587 (Boato) e 5623 (Boato) il 2 marzo 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 22, 28, 29 aprile; 4, 6, 11, 26, 27 maggio; 2 e 3 giugno 1999.

Esaminato in aula il 16, 17 e 22 giugno 1999 e approvato, con modificazioni, il 23 giugno 1999 (I deliberazione).

Camera dei Deputati (atto n. 5389/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 1999, con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 6, 7, 8, 13 e 14 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1999 (atto n. 5389/C - relatore on. Soda).

Esaminato in aula il 21, 22 e 27 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 1999.

Esaminato dalla I commissione il 28 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1999 (I deliberazione).

Camera dei Deputati (atto n. 5389/D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 26 ottobre 1999.

Esaminato in aula l'8 novembre 1999 e approvato il 10 novembre 1999 (II deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3859/D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 novembre 1999.

Esaminato dalla I commissione l'11 novembre 1999.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1999 (II deliberazione).

2. Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

“Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Presidente regionale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Presidente della Regione”;

b) all’articolo 3, primo comma, le parole: “in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche” sono sostituite dalle seguenti: “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo”;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale”;

e) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis.- Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione”;

f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

“SEZIONE II – PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi”;

g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti:

“L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi”;

h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

“Art. 13-bis.- Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo”;

i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

“Art. 17-bis.- Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei

componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale”;

l) dopo l'articolo 41, la rubrica: “Disposizioni transitorie” è sostituita dalla seguente: “Disposizioni finali e transitorie”;

m) dopo la rubrica: “Disposizioni finali e transitorie”, all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

“Art. 41-*bis*.- Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41-*ter*.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale”.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo

dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei

Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 2.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";

b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";

c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell’articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio della Valle”;

d) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno”;

e) all’articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

“, ovvero del Parlamento europeo”;

f) all’articolo 17, il secondo comma è abrogato;

g) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Art. 27. - L’iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L’iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell’articolo 15”;

h) gli articoli 28, 30 e 33 e l’ultimo comma dell’articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

i) all’articolo 41, primo comma, le parole: “previa deliberazione di questa” sono sostituite dalle seguenti: “previa deliberazione della Giunta”;

l) all’articolo 48, secondo comma, le parole: “o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare” sono soppresse;

m) all’articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle”;

n) all’articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disci-

plina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";

c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale”;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto”;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

“; ovvero di membro del Parlamento europeo”;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale”;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: “con decreto del suo Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente della Regione”;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: “o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare” sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale”;

n) all’articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L’iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori”;

o) all’articolo 54, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”;

p) all’articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

“Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale”;

q) all’articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L’elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regio-

nale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";

b) le parole: "Presidenti delle Giunte provinciali" e "Presidente della Giunta provinciale", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Presidenti delle Province" e "Presidente della Provincia";

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";

d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni";

e) all'articolo 24, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione";

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

"Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano";

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole:

"diritto elettorale attivo" sono inserite le seguenti: "in Provincia di Bolzano";

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno";

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: "elezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "elezioni dei Consigli provinciali";

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: "regionali e" sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica";

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo";

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma.

L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento”;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: “il vice Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “i vice Presidenti”;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali”;

s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: “è composta del Presidente” sono inserite le seguenti: “della Regione, che la presiede,”;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale”;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale”;

v) all'articolo 47, le parole: “e il suo Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “e il Presidente della Provincia” e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e

l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale”;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima

giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica”;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

“Art. 48-*bis*.- I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 48-*ter*.- Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana.

Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano”;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38”;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

“Art. 49-*bis*.- Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate

e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale”;

dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano.

Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale”;

ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili”;

ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

“Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali”;

gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

“Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino”;

hh) all’articolo 81, secondo comma, le parole: “fra il presidente della relativa giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti:

“fra il Presidente della relativa Provincia”;

ii) all’articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale”;

ll) all’articolo 98, commi primo e terzo, le parole: “o da quello della giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “o da quello della Provincia”;

mm) l’articolo 102 è sostituito dal seguente:

“Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l’insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca”;

nn) l’articolo 103 è sostituito dal seguente:

“Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L’iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum nazionale*”;

oo) all’articolo 104, le parole: “Ferma la disposizione contenuta nell’articolo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto disposto dall’articolo 103”.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L’elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente.

Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l’impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *v)*, del presente articolo, per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell’articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *h*), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di

una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia;

dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda

domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento.

La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni

di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).

Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Presidente della Giunta regionale” e “Presidente della Giunta”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

“Presidente della Regione”;

b) all’articolo 4, primo comma, all’alinea, le parole: “ordinamento giuridico dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “ordinamento giuridico della Repubblica”;

c) all’articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all’articolo 12, le parole: “ed il suo Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “e il Presidente della Regione”; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell’articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica

può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale”;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento”;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

“; ovvero di membro del Parlamento europeo”;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: “o quando non sia in grado di funzionare” sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale”;

l) all'articolo 23, le parole: “o il suo Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “o il Presidente della Regione”;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale”;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

“L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale”.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e

del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente

alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della pre-

sente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

Art. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali)

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

2. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei Deputati (atto n. 168):

Presentato dall'on. Boato Marco ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 settembre 1996.

Assegnato nuovamente alla commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in sede referente, il 5 febbraio 1997.

Esaminato dalla commissione parlamentare per le riforme costituzionali, in sede referente, l'11, 12, 13 e 18 febbraio 1997.

Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 febbraio 1997 con pareri della V e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1999; il 4, 9 e 11 marzo 1999; il 20, 21, 22, 27 e 28 luglio 1999.

Relazione scritta presentata il 28 luglio 1999 (atto n. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892/A-relatore on. Di Bisceglie).

Esaminato in aula il 29 luglio 1999; il 17 settembre 1999; il 13, 20 e 21 ottobre 1999; il 17, 18, 23 e 24 novembre 1999 ed approvato il 25 novembre 1999, in un testo unificato con atti n. 226 (on. Caveri); n. 1359 (on. Zeller ed altri); n. 1605 (on. Soro); n. 2003 (on. Bono ed altri); n. 2951 (on. Zeller ed altri); n. 3057 (on. Carrara Carmelo ed altri); n. 3327 (on. Di Bisceglie ed altri); n. 3644 (on. Ruffino ed altri); n. 3932 (on. Schmid); n. 4601 (d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna); n. 5406 (on. Schmid ed altri); n. 5468 (on. Soda); n. 5469 (on. Soda); n. 5470 (on. Soda); n. 5471 (on. Soda); n. 5472 (on. Soda); n. 5561 (on. Fontanini ed altri); n. 5615 (on. Garra ed altri); n. 5710 (d'iniziativa dell'assemblea regionale siciliana); n. 5892 (on. Prestamburgo ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4368):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° dicembre 1999 con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 2, 9, 14, 15, 16 e 17 dicembre 1999; l'11 gennaio 2000; il 23 e 24 febbraio 2000; il 2, 8, 16 e 22 marzo 2000; il 9, 11, 30 e 31 maggio 2000 ed approvato il 1° giugno 2000 (prima deliberazione).

Camera dei Deputati (atto n. 168/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 giugno 2000 con parere della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 giugno 2000; il 5 e 11 luglio 2000.

Esaminato in aula il 17 e 18 luglio 2000 ed approvato il 19 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4368/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio 2000.

Esaminato dalla I commissione il 27 settembre 2000.

Esaminato in aula il 27 settembre 2000; il 4 ottobre 2000 ed approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2000.

Camera dei Deputati (atto n. 168/D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 2000.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2000 ed approvato il 25 ottobre 2000 (seconda deliberazione).

3. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b*) immigrazione;
- c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g*) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h*) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i*) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l*) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra mate-

ria. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato”.

Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo

i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge”.

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: “Si può, con” sono inserite le seguenti: “l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante”.

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei Deputati (atto n. 4462) - 1^a deliberazione:

Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1° e 2 giugno 1999; il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999.

Relazione scritta presentata l'11 novembre 1999 (atto numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695, 5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044, 6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli.

Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato con atti n. 4995 (on. Migliori); n. 5017 (on. Volontè ed altri); n. 5036 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema e del Ministro per le riforme istituzionali Amato); n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n. 5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n. 5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4809) - 1^a deliberazione:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre 2000.

Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre 2000.

Camera dei Deputati (atto n. 4462/B) - 2^a deliberazione:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4809/B) - 2^a deliberazione:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° marzo 2001.

Esaminato dalla I commissione il 6 e 7 marzo 2001.

Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.

5. Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana

Avvertenza

Si riproduce il testo del Titolo V della parte seconda della Costituzione quale risulta dalle modifiche intervenute a seguito della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (“Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione”), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”) e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”).

Nella colonna di sinistra del testo è riportato il testo della Costituzione vigente al 1988.

Nella colonna di destra è invece riportato, laddove siano intervenute modifiche, il testo della Costituzione attualmente vigente, comprensivo dei mutamenti introdotti dalle suddette leggi costituzionali.

Le modifiche sono evidenziate in neretto; in nota a ciascun articolo oggetto di revisione sono indicati gli estremi della legge costituzionale che ha determinato la modifica.

Costituzione della Repubblica <i>(Testo vigente al 1988)</i>	Costituzione della Repubblica <i>(Testo attualmente vigente, con le modifiche introdotte dalle leggi costituzionali 16 gennaio 1989, n. 1; 22 novembre 1999, n. 1; 18 ottobre 2001, n. 3)</i>
TITOLO V Le Regioni, le Province, e i Comuni	
<i>Articolo 114</i> La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.	<i>Articolo 114*</i> La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzio-

	<p>ni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 1, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p><i>Articolo 115</i></p> <p>Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione.</p>	<p><i>Articolo 115*</i></p> <p>Abrogato.</p> <p><i>* L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, c. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p><i>Articolo 116</i></p> <p>Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo Statuti speciali adottati con leggi costituzionali.</p>	<p><i>Articolo 116*</i></p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 2, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>

Articolo 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circostrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

*Articolo 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Co-

	<p>muni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di lo-</p>
--	--

	<p>ro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 3, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p><i>Articolo 118</i></p>	<p><i>Articolo 118*</i></p>
<p>Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti lo-</p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed ade-</p>

<p>cali.</p> <p>Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.</p> <p>La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.</p>	<p>guatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 4, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 119</i></p> <p>Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.</p> <p>Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.</p> <p>Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.</p> <p>La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 119*</i></p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>

	<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 5, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<i>Articolo 120</i>	<i>Articolo 120*</i>
<p>La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.</p> <p>Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.</p> <p>Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.</p>	<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La</p>

	<p>legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 6, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p><i>Articolo 121</i></p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.</p>	<p><i>Articolo 121*</i></p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p><i>* Testo modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.</i></p>
<p><i>Articolo 122</i></p> <p>Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.</p>	<p><i>Articolo 122*</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al</p>

<p>Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.</p>	<p>Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 2, c. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 123</i></p> <p>Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del <i>referendum</i> su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 123*</i></p> <p>Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del <i>referendum</i> su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>Lo Statuto è sottoposto a <i>referendum</i> popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un</p>

	<p>cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 3, c. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. L'ultimo comma è inserito dall'art. 7, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p><i>Articolo 124</i></p> <p>Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprain-tende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.</p>	<p><i>Articolo 124*</i></p> <p>Abrogato.</p> <p><i>* L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p><i>Articolo 125</i></p> <p>Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>	<p><i>Articolo 125*</i></p> <p>Il primo comma è abrogato.</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>

	<i>* Il c. 1 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 9, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i>
<i>Articolo 126</i>	<i>Articolo 126*</i>
<p>Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non risponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.</p> <p>Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.</p> <p>Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.</p> <p>Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.</p>	<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 4, c. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.</i></p>
<i>Articolo 127</i>	<i>Articolo 127*</i>
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario	Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza

<p>che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.</p> <p>La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.</p> <p>Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.</p> <p>Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.</p>	<p>della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p> <p><i>* Testo introdotto dall'art. 8, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 128</i></p> <p>Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 128*</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato.</p> <p><i>* L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, c. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 129</i></p> <p>Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.</p> <p>Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ul-</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 129*</i></p> <p style="text-align: center;">Abrogato.</p>

teriore decentramento.	<i>* L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, c. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i>
<i>Articolo 130</i>	<i>Articolo 130*</i>
<p>Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.</p> <p>In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.</p>	<p>Abrogato.</p> <p><i>* L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, c. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<i>Articolo 131</i>	
<p>Sono costituite le seguenti Regioni:</p> <p>Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.</p>	
<i>Articolo 132</i>	<i>Articolo 132*</i>
Si può con legge costituzionale, sentiti	Si può con legge costituzionale, sentiti

<p>i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p>i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p> <p><i>* Testo modificato dall'art. 9, c. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 133</i></p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 134</i></p> <p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presi-</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 134*</i></p> <p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Pre-</p>

<p>dente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.</p>	<p>sidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p> <p><i>* Testo modificato dall'art. 2, c. 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.</i></p>
<p><i>Articolo 135</i></p>	<p><i>Articolo 135*</i></p>
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione</p>	<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le</p>

<p>con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p> <p><i>* Testo modificato dall'art. 2, c. 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 136</i></p> <p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 137</i></p> <p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 138</i></p> <p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a <i>referendum</i> popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Ca-</p>	

<p>mera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a <i>referendum</i> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 139</i></p> <p>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>	

Elenco dei “Quaderni di Informazioni SVIMEZ”

1. **Riordino dello Stato sociale e Mezzogiorno.** *Progress report.* Roma, febbraio 1999.
2. **Linee essenziali del modello econometrico bi-regionale per l'economia italiana** (nmods). *Progress report.* Roma, marzo 2000.
3. **Riforma del bilancio e programmazione negoziata.** Dibattito sul volume di Alessandra Sartore. Interventi di Massimo Annesi, Vannino Chiti, Paolo De Joanna, Giuliano Amato, Roberto Formigoni, Guido Melis, Rita Perez e Giorgio Macciotta. Roma, giugno 2000.
4. **Teoria e fatti del federalismo fiscale.** Dibattito sul volume di Domenicantonio Fausto e Federico Pica. Interventi di Nino Novacco, Salvatore Biasco, Daniele Franco, Antonio Marzano, Francesco Forte, e Biagio De Giovanni. Roma, novembre 2000.
5. **La struttura degli incentivi alle imprese della legge 488/92: alcune prime valutazioni sulle selezioni del 3° e 4° bando.** A cura di Paola Potestio. Roma, dicembre 2000.
6. **La politica comunitaria di coesione economica e sociale.** Dibattito sul volume di Rosario Sapienza. Interventi di Massimo Annesi, Antonio Marzano, Nino Novacco, Giorgio Ratti, Mario Sai, Rosario Sapienza, Pasquale Satalino, Michele Scudiero, Sergio Zoppi. Roma, dicembre 2000.
7. **Primo rapporto sugli effetti del federalismo fiscale sul sistema delle autonomie locali.** Commissione di lavoro e consultazione della Regione Campania sul tema “Federalismo fiscale e Mezzogiorno”. Roma, febbraio 2001.
8. **La condizione del Mezzogiorno – ieri, oggi e domani – vista da un economista.** Lezione di Paolo Sylos Labini. Collana Saraceno n. 1. Roma, 2001.
9. **Bibliografia degli scritti di Pasquale Saraceno.** Collana Saraceno n. 2. Roma 2001.
10. **Riforme federaliste e politiche per lo sviluppo delle aree economicamente svantaggiate.** Documento sulle implicazioni delle recenti riforme costituzionali. Roma, novembre 2001.

